

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 237

25 novembre 2008

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI BORGHI, CARONNA, BERETTA, PERI, BOSI, FIAMMENGHI, GARBI, TAGLIANI, MONARI, MAZZOTTI, RIVI, RICETTI, MONTANARI, ZOFFOLI, SALSI, ERCOLINI, PIRONI, BARBIERI, PIVA, MUZZARELLI, LUCCHI

REVISIONE DELLO STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA "RIDUZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E ALTRE NORME CONCERNENTI GLI ORGANI STATUTARI

Oggetto consiliare n. 4205

RELAZIONE

Il presente progetto di legge si propone di contribuire al perseguimento della diminuzione dei costi dell'attività di rappresentanza politica e istituzionale, obiettivo sancito anche dal patto interistituzionale tra Governo, Regioni e Province autonome, Province, Comuni e Comunità Montane per il perseguimento di obiettivi comuni, ai fini del contenimento del costo delle istituzioni, siglato il 12 luglio 2007.

La Regione Emilia-Romagna, condividendo l'analisi e le proposte contenute nel patto, ha da tempo avviato un processo di riconsiderazione dell'assetto organizzativo delle strutture rappresentative proprie e degli enti dipendenti e collegati. Basti qui ricordare le iniziative che vanno dall'accorpamento delle Aziende per il diritto allo studio, contenuto nella Legge regionale n. 15 del 2007, "sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione", cui ha fatto seguito la Legge n. 26 del 2007 "misure di razionalizzazione in attuazione dei principi della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 . . ." che ha posto limiti severi al numero e ai compensi degli Amministratori delle società controllate dalla Regione, per finire con il significativo intervento operato dalla Legge n. 10/2008 "misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'Amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni" sulle Comunità Montane e sulle Agenzie di ambito per i servizi pubblici locali, volendosi qui attenere solo agli aspetti strettamente relativi alla rappresentanza istituzionale ai vari livelli.

Tale riconsiderazione non può non riguardare dunque anche la revisione di alcune disposizioni della Legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 – Statuto della Regione Emilia-Romagna – con lo scopo di incrementare ulteriormente l'efficienze e l'economicità degli organi rappresentativi e di garanzia statutaria dell'ente.

A tutt'oggi del resto, la non applicazione fino ad oggi dell'attuazione di alcune riforme istituzionali previste nello Statuto approvato nel 2005, come ad esempio quella dell'articolo 29, che prevederebbe un totale di 67 componenti dell'Assemblea legislativa regionale, non ha dato luogo a disfunzioni organizzative e non ha sostanzialmente pregiudicato la capacità rappresentativa dell'organo. Pertanto è ragionevole ipotizzare che il contenimento della spesa e il mantenimento della capacità operativa degli organi non siano in contrasto tra loro, ma possano essere perseguite congiuntamente a partire

dalla decisione di mantenere contenuto in 50 il numero dei componenti l'Assemblea legislativa.

Le norme statutarie che si ritiene opportuno modificare sono:

- l'art. 29, riportando il numero complessivo dei consiglieri ai cinquanta che oggi siedono nell'Assemblea legislativa, ivi compreso il Presidente della Giunta regionale;
- l'art. 36, prevedendo che ciascun gruppo assembleare sia composto da almeno due consiglieri fin dall'insediamento (con la sola esclusione degli unici eletti in liste che abbiano partecipato alle elezioni). Si mira così ad evitare la costituzione dei gruppi unipersonali, con il doppio obiettivo di ridurre i costi delle strutture speciali e aumentare le possibilità di condurre efficacemente l'attività di Commissione. La possibilità di formare componenti politiche all'interno del gruppo misto salvaguarda le esigenze di autonomia dei diversi consiglieri ad esso aderenti. Anche la riformulazione del comma 4 assolve alla stessa funzione di garantire che ogni consigliere, di qualsiasi gruppo faccia parte, abbia le risorse necessarie per svolgere le attività istituzionali. A tali disposizioni sarà opportuno far seguire l'adeguamento della Legge regionale 8 settembre 1997, n. 32 "funzionamento dei

gruppi consiliari. Modificazioni alla Legge regionale 14 aprile 1995, n. 42";

- l'articolo 69, riducendo il numero dei componenti della Consulta di garanzia statutaria da cinque a tre, nominati tutti dall'Assemblea legislativa. La riduzione, oltre alla diminuzione dei costi dell'organo in linea con gli scopi della presente legge, consente alla Regione di poter disporre dell'organo di garanzia indipendentemente dall'istituzione del CAL o dal fatto che esso si attivi per le nomine di propria competenza, a vantaggio della funzionalità dell'organo, tenuto conto peraltro che le sue competenze sono dirette essenzialmente al riscontro di atti della Regione. In un'ottica di snellimento delle procedure e di efficienza dell'attività normativa si è ritenuto opportuno anche eliminare le funzioni consultive sui progetti di leggi e regolamenti regionali, già previste dalle lettere c) e d) dell'art. 69.

Si è inserita una norma transitoria allo scopo di differire all'insediamento della prossima Assemblea legislativa l'applicazione dell'art. 2 e di utilizzazione per la legislatura in corso la Consulta di garanzia nella composizione già definita dall'Assemblea legislativa prima delle modifiche di cui alla presente legge.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Modifica all'articolo 29

L'art. 29, comma 2, della Legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 "Statuto della Regione Emilia-Romagna", in seguito nella presente legge denominato "Statuto" è costituito dal seguente:

«2. L'Assemblea è composta da cinquanta componenti, compreso il Presidente della Giunta regionale.».

Art. 2

Modifica all'articolo 36

All'articolo 36 dello Statuto sono apportate le seguenti modifiche.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ciascun gruppo assembleare è costituito da almeno due consiglieri. Può anche esserlo di uno, se unico eletto in una lista che ha partecipato alle elezioni regionali.».

Al comma 3 è aggiunto il seguente periodo:

«i consiglieri appartenenti al gruppo misto possono chiedere al Presidente dell'Assemblea di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che queste rappresentino una lista che ha partecipato alle elezioni regionali.».

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I gruppi ricevono contributi a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa anche per consentire il corretto svolgimento delle attività istituzionali a ciascun consigliere che ne fa parte. L'ammontare dei contributi è determinato tenendo presenti la consistenza numerica di ciascun gruppo e le esigenze comuni.».

Art. 3

Modifiche all'articolo 69

All'art. 69 dello Statuto sono apportate le seguenti modifiche.

Le lettere c) e d) del comma 1 sono abrogate.

Il comma 2 è abrogato.

Il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «la Consulta è costituita da tre componenti, eletti dall'Assemblea legislativa.».

Art. 4

Norma transitoria

L'articolo 2 della presente legge si applica a decorrere dalla IX legislatura.

La Consulta di garanzia statutaria opera dal momento dell'entrata in vigore della presente legge e fino al suo rinnovo con i componenti già nominati dall'Assemblea legislativa.

